



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CONSIGLIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2013**

Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, contenuta nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, costituisce un ulteriore tentativo di un'organica definizione di quegli aspetti che costituiscono i presupposti per la «lecita» circolazione dei preziosi e le condizioni per lo svolgimento dell'attività di coloro che operano con questa particolare «materia prima», dopo il primo intervento operato nel 1968 con la legge 30 gennaio 1968, n. 46. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 251 del 1999 intendono rappresentare, inoltre, una garanzia che si esplica sia nei confronti degli operatori che dei consumatori. Da un lato, infatti, è necessario impedire comportamenti scorretti o illeciti che, colpendo gli operatori, arrecano danni gravissimi all'intero settore, che costituisce, tra l'altro, una voce importante nella nostra bilancia dei pagamenti. Dall'altro lato, è necessario costruire un'efficace forma di tutela che consenta di conoscere esattamente il contenuto degli oggetti e la provenienza degli stessi. Ad esempio, la «pubblicità» data al marchio e al titolo che secondo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 251 del 1999 devono essere impressi su una parte principale dell'oggetto, trova la sua giustificazione nell'espressa necessità di fornire indicazioni atte a non ingenerare equivoci sull'effettiva composizione della merce e sulla sua rispondenza ai requisiti legali. Tutto ciò pone in risalto la rilevanza che assume la questione relativa alla punibilità dei comportamenti *contra legem*.

La previgente legge n. 46 del 1968, all'articolo 26, prevedeva inizialmente un sistema sanzionatorio basato sul pagamento di un'ammenda da parte di coloro che aves-

sero utilizzato in maniera distorta, ovvero omesso dolosamente, di evidenziare il titolo o il marchio, ovvero che avessero commesso i reati elencati. Tale pena pecuniaria è stata successivamente trasformata in sanzione amministrativa dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e aumentata. La norma è stata poi ripresa, quasi integralmente, dall'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 251 del 1999, che regola il settore in attuazione della delega recata dalla legge comunitaria 1995-1997 (legge 24 aprile 1998, n. 128).

Nonostante la modifica intervenuta già nel 1981, la struttura e l'effettiva realtà operativa di questo particolare settore hanno messo in evidenza l'«esiguità» dell'attuale sistema sanzionatorio, in riferimento all'elevato valore della materia prima, facendone risaltare la complessiva inadeguatezza a costituire un valido deterrente contro quelle situazioni illecite dietro le quali, molto spesso, si nascondono la contraffazione, la frode in commercio o altri gravi reati. Alla luce di queste considerazioni, il presente disegno di legge intende adeguare il sistema sanzionatorio alla realtà del settore, riconducendo al loro effettivo significato e gravità le violazioni dei precetti normativi.

Sono, così, sostituite alcune parti del citato articolo 25, razionalizzando la struttura sanzionatoria della normativa vigente, ridefinendo alcune fattispecie di illeciti e inasprendo adeguatamente le pene. In tale senso, si è ritenuto necessario considerare alcune attività conseguenti ad altre e, quindi, non ricomprenderle in alcune fattispecie di illeciti - ad esempio, il commercio di preziosi rispetto all'importazione - così come si è considerato necessario attribuire le responsabilità in riferimento all'effettiva possi-

bilità di commettere un illecito. Ad esempio, nell'ipotesi di utilizzo di marchio altrui, poiché esso è attribuito ai produttori e agli importatori, è ridondante prevedere sanzioni per coloro che esercitano un'attività commerciale; questi ultimi, invece, possono essere considerati responsabili per la commercializzazione di prodotti senza marchio o con marchio illeggibile. Nel contempo, ai produttori, agli importatori e a coloro che svolgono attività commerciali sono comminate sanzioni in riferimento alla gravità e alla tipologia dell'illecito commesso, a se-

conda, cioè, che questo si riferisca ai marchi - prevedendo una scala di comportamenti scorretti come l'utilizzo di marchi altrui, l'assenza di marchi, l'utilizzo di marchi non assegnati o diversi da quelli legali - ovvero al titolo dei preziosi che non può essere inferiore a quello legale. Per quanto riguarda l'ammontare delle sanzioni, infine, si ritiene che esse possano efficacemente esplicare la loro funzione se sono inasprite a tale punto da rendere non più conveniente l'illecito commesso.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, è sostituita dalle seguenti:

«*a)* chiunque usa marchi assegnati ad altri è punito con la sanzione amministrativa da 3.100 euro a 31.000 euro;

*a-bis)* chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo è punito con la sanzione amministrativa da 2.325 euro a 23.250 euro. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime e oggetti di metalli preziosi muniti di marchi identificativi illeggibili;

*a-ter)* chiunque produce o importa materie prime e oggetti di metalli preziosi senza aver avuto l'assegnazione del marchio è punito con la sanzione amministrativa da 1.550 euro a 15.500 euro;

*a-quater)* chiunque autorizza altri ad avvalersi del proprio marchio è punito con la sanzione amministrativa da 154.937 euro a 1.549.371 euro. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime e oggetti di metalli preziosi muniti di marchi diversi da quelli legali;».

2. Le lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* chiunque pone in commercio oro puro con titolo inferiore a quello dichiarato è punito con la sanzione amministrativa da 10.350 euro a 51.650 euro;

c) chiunque produce materie prime e oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al comma 4 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa da 3.100 euro a 31.000 euro».





